

FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 5, COMMI 2-TER E 2-QUATER, DEL DECRETO LEGGE 20/02/2017, N.14, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18/04/2018 N.48 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ".

SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA


—•—

SCHEMA CONTRATTO d'APPALTO

PROGETTAZIONE

Dr. Ernesto Massetti

Dr. Ernesto Massetti
Studio Associato Massetti & Partners
Via Raffaello, 11 - 01100 Viterbo
P.IVA Ditta Individuale: 01768900563
C.F.: MSSRST53T21M02Y - Tel. 333.6835549
e-mail: ernest6.massetti@gmail.com
PEC: ernesto.massetti@pec.it



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI BENI E SERVIZI NECESSARI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO ED ASSISTENZA FULL OPTION/FULL RISK DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Lotto CIG assegnato n° [_____] Importo contrattuale: € _____ comprensivo degli oneri

per la sicurezza di euro _____ oltre IVA come per legge e complessivamente € _____

SCRITTURA PRIVATA

(art. 32, comma 14, D.lgs. n. 50/2016)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede comunale, sono presenti:

- da una parte, il Comune di Montalto di Castro, nella persona di _____, nato a _____ (____) il _____ C.F. _____, che dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del predetto Comune C.F. _____ - P. IVA: _____, in qualità di _____, con i poteri di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/00 – di seguito, amministrazione/stazione appaltante;
- dall’altra parte, la ditta _____ con sede in _____ C.F. _____ - P.IVA _____, in qualità di legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ C.F. _____ di seguito, ditta/società appaltatrice;

le quali premettono:

- che l'opera è finanziata in parte con fondi Ministeriali (FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART. 5, COMMI 2-TER E 2-QUATER, DEL DECRETO LEGGE 20/02/2017, N.14, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18/04/2018 N.48 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”) ed in parte con fondi a carico del Comune di Montalto di Castro ;
- che con deliberazione della G.C. n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare/definitivo;
- con deliberazione n. _____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo intervento denominato "Comune di Montalto di Castro - Sistema di Video Sorveglianza Urbana";
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/16 con determinazione a contrattare n. _____ del _____ è stata approvata la procedura per l’aggiudicazione dei lavori in premessa;
- che a seguito di espletamento della suddetta procedura, con determina del responsabile del servizio n. _____ del _____ sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta _____ con sede in _____ C.F. _____ - P.IVA _____ i lavori di che trattasi che ha effettuato un ribasso del ____ % (_____) e pertanto un importo lavori pari a € _____ al netto degli oneri per la sicurezza di € _____ non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € _____ (oltre alle migliorie come da offerta tecnica allegata alla presente facente parte integrante e sostanziale del presente documento);

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Comune di Montalto di Castro appalta l'INTERVENTO per la **RAZIONALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO ED ASSISTENZA FULL OPTION/FULL RISK DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO** - Lotto CIG [] alla ditta _____, che accetta senza riserva alcuna le seguenti prescrizioni contrattuali.

Art. 2 – Durata

Il contratto avrà durata di anni _____ (_____) a decorrere dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione del SISTEMA.

Art. 3 – Appalto a Corpo.

Il presente contratto d'appalto si intende stipulato "a corpo", ai sensi di legge.

Art. 4 – Norme Regolatrici.

L'appalto viene regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) che si allega al presente atto, dall'Elaborato Descrittivo delle soluzioni migliorative comprensivo di Relazione Tecnica e relative Schede Migliorie Offerte, dal Progetto Esecutivo e relativi elaborati grafici progettuali, dal Piano di Sicurezza, oltre che dal capitolato generale dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n.145. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del procedimento unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. _____, s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra indicati.

Art. 5 – Consegna dei lavori – termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori – sospensione dei termini.

Ai sensi del capitolato speciale regolante l'appalto, il termine utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (diconsi sessanta giorni) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a cura del direttore dei lavori. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio agli artt. 153 -154 - 158 e 159 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2011.

Art. 6 – Piano di Sicurezza.

L'impresa, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto dovrà depositare prima della consegna lavori presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494/96 e s.m.i.

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente paragrafo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'impresa deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 7 – Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad euro € _____ comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari a € _____ oltre IVA come per legge.

Art. 8 – Rimuneratività dei Prezzi.

L'impresa dichiara di accettare e di assumere il presente appalto alle condizioni suindicate, avendo riconosciuto remunerativi i singoli prezzi, al netto del ribasso d'asta offerto.

Art. 9 – Variazioni al progetto e al corrispettivo.

L'appaltatore, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/16, ha

l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art. 163, comma 1, del DPR 5 ottobre n. 207. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicano le disposizioni di cui al del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Montalto di Castro può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 136 del regolamento di attuazione dei LL.PP., i prezzi s'intendono definitivamente accettati. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 162 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2011.

Art. 10 - Garanzia Vizi e Difetti.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di anni _____ dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese per le suddette riparazioni (fornitura materiali installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a 10 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. La disciplina del Servizio di Manutenzione e Garanzia, alla quale l'Impresa si obbliga a conformarsi, viene sviluppata nell'Allegato F del Progetto Esecutivo accluso al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 – Pagamenti.

Non è dovuta alcuna anticipazione. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo le seguenti modalità

- 80 % alla emissione del Certificato di Collaudo della fornitura
- saldo alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione

subordinando ogni pagamento all'acquisizione del DURC. Il pagamento di cui sopra non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

Art. 12 – Flussi Finanziari e Clausola risolutiva espressa.

L'Appaltatore si obbliga, pena la nullità assoluta del presente atto, ad ottemperare alla normativa di cui alla legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati. A tal fine, la ditta si obbliga a comunicare al Comune di Montalto di Castro un conto corrente dedicato, bancario o postale, anche in via non esclusiva, acceso presso banche o società Poste Italiane spa.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore a quanto sopra specificato è motivo di risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell'art. 1418 del C.C.

Art. 13 – Ritardo dei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero LL.PP., di concerto con il Ministero del Tesoro. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dall'art. 102-111 del D.Lgs. 50/16 con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo,

immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 14 – Penali.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi contrattuali, il committente – come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto - si riserva di applicare le seguenti penalità:

- Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori dovrà essere ultimata la fornitura e messa in opera del SISTEMA e, salvo cause di forza maggiore, l'impianto realizzato dovrà essere messo a disposizione per le operazioni di collaudo - Per ogni giorno di ritardo l'Impresa sarà tenuta al pagamento di una penale pari a € 100,00 (cento/00) fino all'importo massimo di € 3.000,00 (tremila/00) raggiunto il quale l'Amministrazione potrà revocare la fornitura ed eseguire l'appalto in danno dell'impresa inadempiente. Le penali verranno detratte dal primo pagamento;
- Nel caso in cui in fase di collaudo venissero riscontrate irregolarità, tali irregolarità dovranno essere eliminate nel termine perentorio di 5 giorni solari a decorrere da tale data - La mancata eliminazione delle irregolarità darà luogo alla applicazione di una penale pari a di € 100 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato. Le penali verranno detratte dal primo pagamento;
- Relativamente al Servizio di Garanzia Full Option/Full Risk - Come disciplinato nell'**Allegato F** del Progetto Esecutivo di cui al Capitolato Speciale d'Appalto

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, a tutto rischio e danno del concorrente qualora si verificano inadempienze gravi ovvero ripetute, contestate almeno due volte nel corso della rapporto contrattuale.

Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione degli eventuali maggiori danni il Committente ha diritto a rivalersi, mediante trattenuta, sul deposito cauzionale.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art. 145 del DPR 5 ottobre 2011 n. 207.

Art. 15 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro due mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di Montalto di Castro di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 16 – Risoluzione del contratto.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/56 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Montalto di Castro, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In presenza del comportamento dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un

termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, delibera la risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia.

Art. 17 – Recesso dal contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali il Comune di Montalto di Castro prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 18 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2011 n. 207 cauzione definitiva, tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso d'inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune di Montalto di Castro avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amm.ne Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 19 – Responsabilità verso terzi – Polizze assicurative.

L'appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2011 n. 207, apposita polizza di assicurazione dell'importo di euro _____ per l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori oltre che una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti pari a euro _____, d'importo pertanto non inferiore a quello inerente il presente contratto.

Art. 20 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

Art. 21 – Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto.

Art. 22 – Cessione del corrispettivo di appalto.

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Montalto di Castro a titolo di corrispettivo di appalto, può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di Montalto di Castro. Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 23 – Controversie.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del disciplinare di appalto la definizione di eventuali controversie tra l'impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante, dovrà avvenire secondo le procedure indicate dal D.lgs n. 50/16 e s.m.i.

Art. 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari e disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto s'intendono richiamate le norme e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto DM 145/2000, nel DPR n. 207/2010 e s.m.i. . Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le leggi vigenti in materia di LL.PP. e il regolamento generale di contabilità dello Stato nonché tutti gli atti tecnici e amministrativi inerenti i lavori che con il presente si affidano.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, informa l'“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 26 – Spese di contratto e trattamento fiscale.

Le spese del presente contratto sono a carico dell'impresa, mentre la registrazione avrà luogo ai sensi del DPR n. 131/1986, in caso d'uso, a cura della parte a cui interessi.

Art. 27 – Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore.

Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti, si compone di _____ facciate e parte della _____, ne è data lettura alle parti, che lo confermano.

Allegati al presente atto: A) Capitolato Speciale d'Appalto;

Il Comune di Montalto di Castro - il R.U.P. _____

Firma _____

La ditta/società – _____

Firma _____